



COMUNE DI PILA

via Roma n°19 – 13020 Pila (VC)

tel. 0163-71327 – fax 0163-72949 –

pila@ruparpiemonte.it – pila@cert.ruparpiemonte.it - www.comune.pila.vc.it

ORDINANZA N. 2/2020

PILA, li 15.04.2020

IL SINDACO

Premesso che:

l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

con decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 sono state stabilite misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

con decreto legge n. 9 del 02.03.2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, *lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", si è stabilito (art. 35) che: "*a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate, sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*";

con DPCM dell'8 marzo 2020, recante disposizioni attuative del richiamato decreto legge 23.02.2020, n. 6, sono state stabilite ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, operando un distinguo fra aree territoriali negli artt. 1 e 29;

con DPCM del 09.03.2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, sono state stabilite misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale a partire dal 10 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020;

con DPCM dell'11.03.2020 sono state emanate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

Con decreto legge 19 marzo 2020, n. 19 sono state stabilite nuove ulteriori misure, per il contenimento la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

con DPCM del 23.03.2020 sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

con ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

con ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020 è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

con decreto legge n. 19 del 25.03.2020 sono stati fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'art. 32 della legge 833/1978 e si è stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8, 9, 11 e 22 marzo 2020;

con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile 29 marzo 2020, n. 658 sono stati adottati ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il DPCM del 01.04.2020, che all'articolo 1 dispone che l'efficacia delle disposizioni di cui ai precedenti DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute e dell'ordinanza del 28 marzo 2020, adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 03.04.2020, è prorogata fino al 13 aprile 2020;

Visto inoltre il D.P.C.M. del 10/04/2020 che proroga le misure di contenimento fino al 3 maggio 2020;

Vista la deliberazione GC n. 8 in data 03.04.2020 con cui sono stati fissati i criteri per l'erogazione dei buoni spesa, l'avviso pubblico all'utenza, il fac-simile di domanda, assegnando termine fino al 14 aprile 2020 per la presentazione delle istanze;

Vista la deliberazione 7 del 03.04.2020, con la quale la giunta comunale ha approvato la variazione di bilancio, in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175-quater del Testo unico enti locali, finalizzata all'iscrizione in bilancio delle somme assegnate al Comune di PILA con la citata Ordinanza Presidente del Consiglio Dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020;

Preso atto che sono pervenute entro la data del 14.04.2020 n. 7 istanze protocollate ai nr..

452, 460, 461, 464, 465, 466 e 467 del protocollo generale;

Ritenuto precisare che l'erogazione dei buoni spesa, quale disciplinata nell'ordinanza n. 658/2020, rappresenta forma di sostegno una tantum che dovrà coprire il bisogno fino ad eventuale e successiva erogazione di contributi per tale finalità e non pregiudica, per l'avvenire, il reperimento di risorse ulteriori per i soggetti bisognosi che, allo stato, non possono fruire di questa contribuzione in ragione della mancanza dei requisiti previsti o in quanto portatori di un bisogno differente da quello previsto negli atti comunali;

In virtù dei poteri conferiti dal Decreto-legge n. 6 del 23.02.2020, che richiama espressamente il potere di ordinanza sindacale di cui all'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali;

Visto il D. lgs. N. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

- 1) Di accogliere le n. 7 domande presentate al prot. n. 452, 460, 461, 464, 465, 466 e 467 entro la data del 14.04.2020;
- 2) Di assegnare i buoni spesa del valore nominale cad. di euro 25,00 per l'importo massimo settimanale a nucleo familiare stabilito con la delibera G.C. N. 8 del 03.04.2020, utilizzabili presso il negozio alimentari MEGHI di Pila per un numero di 3 settimane, determinando un'attribuzione complessiva di euro 675,00 a fronte di euro 731,61 stanziati;
- 3) L'importo residuo di euro 56,61 derivante dall'attribuzione dei buoni spesa sarà messo a disposizione per soddisfare le richieste di aiuto che eventualmente perverranno al Comune;
- 4) Di imputare la spesa complessiva di euro 675,00 al cod. 12.04.1 - cap. 4120/1890/1 - U.1.04.02.02.999 del bilancio di previsione 2020, in corso di deposito.
- 5) L'esercizio commerciale, con cadenza concordata con il Comune, riconsegnerà al Comune i buoni utilizzati dai beneficiari ed emetterà fattura elettronica ai sensi art. 6-quater D.P.R. 633/72.

DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio, oltre che sul sito istituzionale per garantirne la più ampia diffusione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso nelle forme stabilite dalla legge, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.



IL SINDACO
Enrico Cottura